

Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 27 agosto 2024

NUMERO AFFARE 01091/2024

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione e del merito.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «*Regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del made in Italy, integrativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89*».

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 0106467 in data 31 luglio 2024 con la quale il Ministero dell'istruzione e del merito ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sandro Menichelli.

Premesso:

1. Con nota prot. n. 0106467 in data 31 luglio 2024, il capo dell'ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione e del merito ha trasmesso al Consiglio di Stato, ai fini della acquisizione del preventivo parere, uno schema di decreto del Presidente della Repubblica avente ad oggetto un «*Regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del made in Italy, integrativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89*»
2. Il Ministero ha integrato il compendio documentale a corredo della richiesta, con la trasmissione della relazione siglata dal Ministro dell'istruzione e del merito, delle pertinenti relazioni illustrativa e tecnica, "bollinata" dalla Ragioneria generale dello Stato, della richiesta di esenzione dalla relazione AIR vistata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio, del documento di analisi tecnico normativa (ATN), del parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, dei concerti rilasciati, d'ordine dei rispettivi Ministri, dal capo dell'ufficio legislativo del Ministero per la pubblica amministrazione e dal capo gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché di tre note di convocazione di incontri con le organizzazioni sindacali.
3. Lo schema di decreto ministeriale si compone di quattro articoli. In particolare, nel quadro del processo di integrazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 operato con lo schema di regolamento in esame, l'art. 2, comma 1, lett. e) e f) introduce gli Allegati A-bis, A-ter e G-bis recanti, rispettivamente «*Il profilo educativo, culturale e professionale del liceo del made in Italy*», la «*Premessa alle «Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nel piano degli studi del liceo del made in Italy*» e il «*Piano degli studi del liceo del made in Italy*».

Considerato:

1. Lo schema di regolamento in esame trae la sua fonte nell'art. 18 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 che, *"Al fine di promuovere, in vista dell'allineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al made in Italy"*, ha previsto l'istituzione del percorso liceale del *made in Italy*, *"che si inserisce nell'articolazione del sistema dei licei, di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89"* a partire dall'anno scolastico 2024/2025.

Come chiarito dalla relazione illustrativa, tale schema di decreto del Presidente della Repubblica, mira alla definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del *made in Italy*. In particolare, sempre alla luce della relazione illustrativa, in via transitoria e nelle more dell'adozione del regolamento, è stata prevista la possibilità di costituire le classi prime del percorso liceale del *made in Italy* su richiesta delle istituzioni scolastiche che erogano l'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, previo accordo tra l'ufficio scolastico regionale e la regione, sulla base del quadro orario del piano degli studi per il primo biennio, di cui all'allegato A annesso alla citata legge n. 206/2023.

2. Al riguardo, osserva preliminarmente la Sezione l'incompleta attuazione degli incombenzi istruttori atteso che il Ministero non ha prodotto il preventivo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso obbligatorio dall'art.18, comma 2, della legge 27 dicembre 2023, n. 206. La rilevata mancanza di tale preliminare parere assume un rilievo essenziale in quanto la carenza di tale ineludibile passaggio procedimentale rende impossibile a questa Sezione esprimere il proprio parere sulla base di una piena conoscenza del complesso degli elementi valutativi relativi al proposto intervento normativo.

3. Ciò premesso, nello spirito di una piena collaborazione, sotto il profilo formale si forniscono le seguenti osservazioni.

4. Talune perplessità emergono in relazione all'art. 2, comma 1, lett. c) che inserisce il nuovo art. 9-bis. Infatti, fermo restando il fatto che tale intervento non trova illustrazione nella relazione di accompagnamento del testo, in ordine al comma 1 si suggerisce di invertire le parole *"approfondire e sviluppare"* in quanto *"le conoscenze e le abilità"* costituiscono dapprima oggetto di un'attività di sviluppo e solo successivamente di approfondimento.

5. Altre difficoltà attengono all'espressione *"assicura il supporto al potenziamento e all'ampliamento dell'offerta formativa"* utilizzate nel comma 4 dello stesso art. 9-bis in quanto non si comprende la misura in cui le parole *"potenziamento"* e *"ampliamento"* godano di significativi tratti differenziativi.

6. L'art. 2, comma 1, lett. d), infine, interviene sull'art. 10 del d.P.R. n. 89/2010, inserendovi il nuovo comma 5-bis, secondo il quale *"Nell'ambito del percorso del liceo del made in Italy è previsto l'insegnamento, nella lingua straniera 1, dei contenuti di un'altra disciplina (CLIL) caratterizzante il percorso liceale. Tale insegnamento si sviluppa nel terzo, quarto e quinto anno di corso (secondo biennio e quinto anno), per almeno un terzo del monte ore annuale della disciplina individuata"*. Tale previsione viene poi confermata nella parte finale del nuovo Allegato G-bis.

Al riguardo, in considerazione del considerevole numero di ore riservate a questo specifico insegnamento e della platea, necessariamente ampia, di professori che dovranno impartirlo, potrebbero emergere profili problematici in merito alla pratica attuazione di questo comma. Infatti, se la volontà del Ministero – alla luce di un passaggio della relazione illustrativa - è stata quella di non accogliere da subito, rinviandola a *"successive misure di supporto"*, l'esigenza, espressa dal Consiglio superiore della pubblica istruzione con nota prot. n. 0022949 in data 31 maggio 2024, *"di accompagnare i docenti con una specifica formazione con*

*particolare riguardo all'insegnamento in lingua inglese delle discipline non linguistiche (CLIL)", si evidenzia, di conseguenza, l'opportunità di chiarire se questa oggettiva esigenza formativa che dovrà essere realizzata a favore del corpo docente non sia tale da tradursi in un'eventuale *vulnus* della prospettata neutralità finanziaria, ribadita dall'art. 4 dello schema di regolamento in esame e, se del caso, come si immagina di operare questa vasta attività di formazione al contempo assicurando la prevista invarianza finanziaria. Tale timore trova del resto una sua dignità, sia pure implicita, nel momento in cui, scorrendo la relazione tecnica, a questo proposito, contrariamente a quanto indicato per gli altri interventi normativi proposti, non viene specificamente precisato che "Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto [...]".*

7. Alla luce delle considerazioni che precedono, la Sezione invita l'Amministrazione procedente ad acquisire e trasmettere il preventivo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso obbligatorio dall'art.18, comma 2, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, e sospende nelle more l'emissione del parere in attesa dell'adempimento di tale incombenza istruttorio.

P.Q.M.

Sospende l'emissione del parere.

L'ESTENSORE

Sandro Menichelli

IL PRESIDENTE

Paolo Troiano

IL SEGRETARIO

Alessandra Colucci